



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2535 di data 23 luglio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C065h "PIANA DI VIGO – PRADALAGO", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa all'interramento del cavo aereo fra la stazione di valle ed il sostegno numero 9.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 25 giugno 2018, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C065h "PIANA DI VIGO – PRADALAGO", concernente l'interramento del cavo aereo fra la stazione di valle ed il sostegno numero 9, ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale prevede l'interramento del cavo aereo per la trasmissione dati fra le due stazioni, nel tratto compreso fra la stazione di valle ed il sostegno numero 9 (nell'ulteriore tratto di linea funiviaria il cavo risulta già interrato), mediante il posizionamento di numero 4 cavidotti in PEAD DN63, per complessivi 630 metri circa. L'intervento prevede l'attraversamento del rio Meledrio.

Visto il parere favorevole di conformità alle norme di attuazione del Piano espresso dall'Ente Parco Naturale Adamello-Brenta, inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 410849 di data 13 luglio 2018.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C065h "PIANA DI VIGO – PRADALAGO", concernente l'interramento del cavo aereo fra la stazione di valle ed il sostegno numero 9, ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - lo scavo per l'attraversamento del torrente Meledrio dovrà essere realizzato ad una profondità non inferiore ad un metro; dovrà inoltre essere corazzato, tramite l'utilizzo di idoneo materiale sassoso, sia sulle pareti laterali che nel reinterramento;

- particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo dei possibili sversamenti come indicato nelle conclusioni riportate nella relazione geologica tecnica;
 - in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante, nell'area oggetto degli interventi e dovrà essere effettuato il monitoraggio delle risorse idropotabili a valle dei medesimi;
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" per interventi da eseguire nella fascia di rispetto dai corsi d'acqua;
 4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata solo copia della presente deliberazione;
 7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

SG/GM/SD/fr